

Milano, 20 maggio 2024

Avvocato Federica Liparoti

- Le principali norme della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
- Le principali decisione della Corte in materia penale verso l'Italia;
- Oralità e immediatezza: deroghe e conseguenze;
- Prevenzione e libertà personale;
- Confisca;
- Prevedibilità della decisione giudiziale in presenza di conflitti giurisprudenziali;
- Contradditorio sulla qualificazione giuridica del fatto;
- Il diritto della persona offesa alla ragionevole durata del procedimento penale;
- Gli effetti delle pronunce della Corte Edu sul giudicato penale di condanna;
- Richiesta per l'eliminazione di effetti pregiudizievoli di decisioni adottate in violazione della Convenzione EDU (art. 628-bis c.p.p.);

Avvocato Federica Liparoti

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE – PROIBIZIONE DELLA TORTURA

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato
- o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessari A impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

Avvocato Federica Liparoti

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
- 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

Avvocato Federica Liparoti

ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
- 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO A UN PROCESSO EQUO

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Avvocato Federica Liparoti

ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE – DIRITTO A UN PROCESSO EQUO

- 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni

ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE – NULLA POENA SINE LEGE

- 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Avvocato Federica Liparoti

UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI

ART. 512 CPP: "1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione";

- Art. 512 cpp:
- problemi di compatibilità di tale norma con i principi di oralità e all'immediatezza con l'art. 6 Cedu;
- essa consente, qualora sopraggiunga una causa oggettiva, imprevedibile e insuperabile che impedisce l'esame e non sia possibile ricondurre tale causa a una "libera scelta" del testimone, di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni pre-dibattimentali e, quindi, di utilizzarle ai fini di prova della colpevolezza dell'imputato;

Art. 512 cpp: caso Ben Moumen c. Italia (ric. n. 3977/13, 23 settembre 2016)

- assenza di violazione perché la deposizione del teste assente non era stata determinante (vi erano, infatti, dichiarazioni della vittima della violenza sessuale assunte in sede di incidente probatorio) ed era avvalorata da altri elementi di carattere indiziario;
- il processo era risultato equo in base a una valutazione della procedura nel suo complesso, tenendo conto degli effettivi svantaggi subiti dall'imputato e dei meccanismi compensatori delle garanzie offerte dall'ordinamento;

Avvocato Federica Liparoti

Art. 512 cpp: caso Cafagna c. Italia (ric. n. 26073/13, 12 ottobre 2017):

la Corte ha affermato, diversamente da quanto ritenuto dalle giurisdizioni interne, che le dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cpp erano state l'unica prova della colpevolezza (par. 48) e che le giurisdizioni interne non si erano adeguatamente adoperate per assicurare la presenza del teste al processo (par. 45), non giudicando quindi sufficienti neanche le ricerche che del soggetto erano state effettuate, in quanto latitante perché condannato in altro procedimento penale;

Avvocato Federica Liparoti

Art. 512 cpp: caso Cafagna c. Italia (ric. n. n. 26073/13, 12 ottobre 2017):

Il problema della compatibilità convenzionale dell'art. 512 cpp permane ancora oggi perché, diversamente da quanto richiesto dal diritto interno, ai fini del rispetto delle garanzie stabilite dalla Convenzione rilevano non tanto le ragioni che hanno determinato l'impossibilità di escutere il teste nel dibattimento, ma la valenza probatoria – determinante o meno – delle dichiarazioni del testimone assente o rinunciante.

I RITI ALTERNATIVI AL DIBATTIMENTO:

• Non sussistono problemi di compatibilità con la Convenzione i riti alternativi fondati sul consenso dell'imputato sulla base del principio, più volte affermato dalla Corte di Strasburgo, secondo il quale «né la lettera né lo spirito dell'art. 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare di propria spontanea volontà alle garanzie di un equo processo in maniera espressa o tacita» (ex multis: R.R. c. Italia, ric. n. 42191/02, 9 giugno 2005, § 53, e Sejdovic c. Italia [GC], cit., § 86.)

Avvocato Federica Liparoti

- formulando una richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la procedura non sarebbe stata pubblica e che le prove non sarebbero state formate nel contraddittorio dibattimentale;
- il consenso deve essere manifestato in maniera chiara e che l'imputato non abbia subito coercizioni, la rinuncia ai diritti convenzionali esonererà lo Stato da responsabilità in sede internazionale (*inter alia*: Poitrimol c. Francia, ric. n. 14032/88, 23 novembre 1993, serie A, n. 277-A, § 31)

caso Fornataro c. Italia (ric. n. 37978/13, 26 settembre 2017):

la colpevolezza dell'imputato si era fondata sulle dichiarazioni *de relato* del minore vittima di violenza alla madre, il cui riscontro è stato rinvenuto nelle dichiarazioni del minore a una psicologa (assunte in diverso procedimento civile, dinanzi al Tribunale per i minori), la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il ricorrente, avendo consapevolmente scelto il rito abbreviato, aveva accettato di essere giudicato allo stato degli atti (par. 37), a nulla rilevando che egli avesse chiesto che si procedesse a una perizia sulla capacità a testimoniare del minore.

Avvocato Federica Liparoti

caso Fornataro c. Italia (ric. n. 37978/13, 26 settembre 2017):

peraltro, nulla avrebbe impedito al giudice di disporre la perizia sulla capacità a testimoniare del minore (che all'epoca aveva solo 4 anni), esercitando i suoi poteri di integrazione istruttoria di cui all'art. 441, comma 5, cpp, e rendendo così il procedimento più equo, anche alla luce dei parametri della Carta di Noto ("quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione");

Avvocato Federica Liparoti

caso De Tomaso c. Italia (ric. n. 43395/09, 3 febbraio 2017):

questione rimessa alla Grande Camera, necessità di riconsiderare alcuni principi consolidati in tema di misure di prevenzione personali;

le prescrizioni imposte al ricorrente con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (ad es., non rientrare a casa più tardi delle 22 e non uscire prima delle 6, non partecipare a pubbliche riunioni etc.) non hanno integrato una privazione della libertà personale, ma solo una restrizione della libertà di movimento (doglianza sollevata ex art. 5 Cedu è incompatibile con la convenzione *ratione materiae*);

caso De Tomaso c. Italia (ric. n. 43395/09, 3 febbraio 2017):

riconosce, per la prima volta, la violazione dell'art. 2 Protocollo n. 4 per la mancanza di una adeguata "base legale" dell'ingerenza nel diritto garantito, in linea con i parametri fissati dalla Convenzione: "in assenza della previa commissione di un fatto costituente reato, il giudizio sulla pericolosità è privo di un concreto riferimento che possa offrire una base di oggettività e la necessità di garantire la riserva di legge deve confrontarsi con la difficoltà di enucleare comportamenti tipici, descritti con sufficiente determinatezza, quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali "

Avvocato Federica Liparoti

art. 2 Protocollo n. 4: Articolo 2 – Libertà di circolazione:

- 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
- 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
- 3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

Avvocato Federica Liparoti

art. 2 Protocollo n. 4: Articolo 2 – Libertà di circolazione:

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

La Corte di Strasburgo afferma che le garanzie a tutela dei diritti fondamentali non possono risolversi nella "riserva di giurisdizione" e che la competenza giurisdizionale al fine di legittimare le misure di prevenzione non può essere sopravvalutata in quanto la difficoltà di rendere tassativa la valutazione della pericolosità e l'inevitabile carenza di tipicità non possono trovare soluzione unicamente nella giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo.

CONFISCA

Caso Grande Camera GIEM Srl e altri c. Italia (ric. n. 1828/06, 28 giugno 2018):

- ferma restando la necessità di accertare la colpevolezza di colui che subisce la confisca, il principio nulla poena sine lege di cui all'art. 7 Cedu impone che la sanzione sia applicata dal giudice penale unitamente alla sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, comma 2, dPR n. 380/2001?
- la confisca può essere disposta anche con la sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione?

CONFISCA

Caso Grande Camera GIEM Srl e altri c. Italia (ric. n. 1828/06, 28 giugno 2018): quando le giurisdizioni interne hanno condotto un accertamento pieno di tutti gli elementi costitutivi del reato e dichiarano il reato (che sussiste) estinto per prescrizione, tale pronuncia è una condanna a tutti gli effetti, perfettamente conforme ai principi dell'art. 7 della Convenzione;

 la confisca urbanistica, disposta all'esito di un tale accertamento, è pienamente legittima;

CONFISCA

Caso Grande Camera GIEM Srl e altri c. Italia (ric. n. 1828/06, 28 giugno 2018):

- condanna per violazione dell'art. 7 Cedu poiché al giudizio penale, nell'ambito del quale era stata disposta la confisca urbanistica, non avevano preso parte le persone giuridiche proprietarie dei beni, ma esclusivamente il loro rappresentante legale (parr. 265 ss.).
- Nel nostro ordinamento non era, infatti, prevista la partecipazione degli enti al processo per lottizzazione abusiva, non essendo tale reato compreso all'epoca dei fatti nel novero di quelli per i quali è consentito procedere nei confronti degli enti dal d.lgs n. 231/2001;

Avvocato Federica Liparoti

LA PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIALE IN PRESENZA DI CONFLITTI GIURISPRUDENZIALI

caso Contrada c. Italia (ric. n. 66655/13, 14 aprile 2015):

Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all'epoca dei fatti (1979-1988), il reato non "era sufficientemente chiaro e il ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti";

LA PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIALE IN PRESENZA DI CONFLITTI GIURISPRUDENZIALI

Contrada si era rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel luglio del 2008 affermando che – in base all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, che stabilisce il principio "nulla pena sine lege" – non avrebbe dovuto essere condannato perché: "il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all'epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato".

LA PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIALE IN PRESENZA DI CONFLITTI GIURISPRUDENZIALI

"il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli".

IL CONTRADDITORIO SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

Caso Drassich (ric. n. 25575/04, 11 dicembre 2007):

Il ricorrente dichiarato colpevole per un reato di falso e diversi episodi di corruzione, sia in primo grado che in appello. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affermando che i reati di corruzione erano estinti per prescrizione. La Corte rigettava il ricorso osservando che la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati era quella di «corruzione in atti giudiziari» (di cui all'art. 319-ter cp) e che, quindi, il reato non era prescritto.

IL CONTRADDITORIO SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

Caso Drassich (ric. n. 25575/04, 11 dicembre 2007): con la prima pronuncia del 2007, affermava la violazione dell'art. 6, parr. 1 e 3, lett. a) e b) della Convenzione, in quanto riteneva che il ricorrente fosse stato definitivamente condannato in Cassazione per una fattispecie che non gli era mai stata formalmente contestata;

La Corte Edu non nega, in linea di principio, che le giurisdizioni interne possano procedere a una riqualificazione giuridica del fatto, ma impone che l'imputato ne venga informato in tempo utile per esercitare il proprio diritto di difesa;

Avvocato Federica Liparoti

IL DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

Corte di Strasburgo, per la prima volta, afferma che anche il danneggiato dal reato, non costituito parte civile, ha diritto alla ragionevole durata del procedimento penale di cui all'art. 6, par. 1, Cedu.

IL DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

La vicenda esaminata dalla Corte europea scaturisce dalla denuncia presentata, nell'ottobre 1995, dalla proprietaria di un immobile per la asserita falsità della dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'appartamento confinante e da quattro testimoni, avente ad oggetto la data di realizzazione di un comignolo sulla propria proprietà da parte di un vicino.

IL DIRITTO DELLA PERSONA OFFESA ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

Per effetto di tale dichiarazione giurata, l'amministrazione comunale aveva deciso che l'opera non doveva essere demolita. Dopo i solleciti rivolti dalla denunciante, il pubblico ministero aveva svolto l'interrogatorio delle persone indagate, che si erano avvalse della facoltà di non rispondere. Nel gennaio 2003, a distanza di più di sette anni dal deposito della querela, il procedimento era stato archiviato per prescrizione.

Avvocato Federica Liparoti

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

La ricorrente adiva quindi la Corte d'appello di Venezia, ai sensi della "legge Pinto" (l. n. 89/2001), al fine di conseguire la riparazione dei danni materiali e morali sofferti per la durata eccessiva del procedimento penale. La Corte d'appello rigettava il ricorso in quanto la ricorrente, che non si era costituita parte civile, perché non era mai stata esercitata l'azione penale, non poteva lamentare la durata eccessiva del procedimento penale in quanto non aveva mai assunto la qualità di parte.

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

Adita dalla ricorrente Arnoldi, la Corte di Strasburgo ha affermato, in sintesi, che la questione dell'applicabilità dell'art. 6, par. 1, Cedu non può dipendere dal riconoscimento dello *status* formale di parte, alla stregua del diritto interno, in quanto lo spirito della Convenzione impone di andare al di là delle apparenze e di cercare la sostanza della situazione concreta.

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

La Corte ha stabilito che, nell'ordinamento italiano, la posizione della persona offesa in attesa di costituirsi parte civile, in ragione dei poteri che le sono riconosciuti (ad esempio, i poteri ex artt. 90, 90-bis, 335, comma 3-ter, 327-bis, 101 cpp), non differisce nella sostanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 Cedu, da quella della parte civile, e quindi ha concluso per la violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento.

Caso Arnoldi (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017):

Richiamati i principi fissati nella sentenza Perez c. Francia, affermando che l'art. 6 Cedu è applicabile alla persona offesa non costituita parte civile, a condizione che questa intenda ottenere la protezione di un suo diritto civile o far valere il suo diritto al risarcimento nell'ambito del procedimento penale, e che l'esito delle indagini preliminari sia «determinante» per il diritto di carattere civile in causa.

Caso **Dorigo:** la Commissione - non la Corte - europea dei diritti dell'uomo, con rapporto del 9 settembre 1998, recepito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione interinale DH[99]258), all'epoca equivalente alle sentenze della Corte europea, accoglieva il ricorso del Dorigo: il processo penale a carico del ricorrente doveva considerarsi in violazione dell'art. 6 Cedu, in quanto la condanna per gravi reati in materia di terrorismo era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati non esaminati in dibattimento, essendosi avvalsi della facoltà di non rispondere.

Nonostante il Comitato dei ministri presso il Consiglio d'Europa avesse, in svariate occasioni, censurato l'inadempienza dell'Italia nel dare esecuzione a tale pronuncia, nel 2006 – e dunque a distanza di otto anni dalla decisione di Strasburgo – il Sig. Dorigo si trovava ancora in carcere in espiazione della sentenza di condanna dichiarata lesiva dei suoi diritti fondamentali.

la Cassazione si era rifiutata di accettare l'idea che di tale colpevole inerzia fosse il Dorigo a dover subire le conseguenze, e aveva affermato il principio di diritto per cui: «il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 cpp, l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte Edu abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 Cedu e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo»

Avvocato Federica Liparoti

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

Caso Dorigo: incidente d'esecuzione ex art. 670 cpp

Da **sentenza Somogyi** del 2004: principio dell'intangibilità del giudicato recessivo rispetto al dovere, per il giudice penale (come per tutti gli organi dello Stato), di dare piena e leale esecuzione alle decisioni assunte dalla Corte Edu.

A seconda del peculiare tipo di violazione riscontrata dalla Corte Edu, può essere opportuno adottare uno piuttosto che un altro rimedio processuale;

- violazioni legate alla natura contumaciale del procedimento: rimessione nel termine;
- vizio nella valutazione delle prove: necessario procedere con lo strumento della revisione convenzionale, introdotta dalla Corte costituzionale proprio per tale genere di situazioni;

CORTE COST, SENT. N. 113/2001: INTRODUZIONE DELLA C.D. REVISIONE EUROPEA.

Sentenza n. 113 del 2011 Corte Cost.: «illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo».

CORTE COST, SENT. N. 113/2001: INTRODUZIONE DELLA C.D. REVISIONE EUROPEA.

Sentenza n. 113 del 2011 Corte Cost.: «illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo».

"Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali":

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

Avvocato Federica Liparoti

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.

5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

(...)

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

- Il rimedio previsto dall'art. 628-bis ha natura di rimedio straordinario, avendo ad oggetto sentenze o decreti penali di condanna irrevocabili.
- Sono legittimati a presentare alla Corte di cassazione la richiesta di cui all'art.
 628-bis c.p.p.:
- il condannato;
- la persona sottoposta a misura di sicurezza;
- non rientra tra i soggetti legittimati, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso con successo a Strasburgo, la persona offesa dal reato (ovvero la vittima) costituita parte civile;

 I predetti soggetti possono richiedere alla Corte di cassazione alternativamente una articolata serie di rimedi, ed in particolare:

- a) di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti;
- b) di disporre la riapertura del procedimento;
- c) di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU.

BIBLIOGRAFIA:

"Le principali decisioni della Corte in materia penale verso l'Italia" di D.

Cardamone in Questione Giustizia:

https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-penale-verso-l-italia_65.php

"Gli effetti delle pronunce della Corte Edu sul giudicato penale di condanna" di L.

Masera in Questione Giustizia:

https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/gli-effetti-delle-pronunce-della-corte-edu-sul-giudicato-penale-di-condanna_69.php

BIBLIOGRAFIA:

"Guida sull'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo": (Diritto a un processo equo, profilo penale)

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/guide_art_6_criminal_ita



FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE

Penale

Penitenziario

Difesa vittime di violenza

Penale minorile

Penale internazionale

Diritti umani

Penale dell'immigrazione

Penale per imprese